

PROPOSTA DI LEGGE

Statuto delle Attività Professionali.

(Sostegno e agevolazione all'avvio dell'attività, promozione e regolazione dei rapporti di lavoro autonomo, promozione del lavoro autonomo femminile, pagamenti, garanzie del credito, tutela della maternità, previdenza, ammortizzatori sociali.)

Capo I

FINALITÀ

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, anche in coerenza con le disposizioni della legge 14 gennaio 2013 numero 4 e degli strumenti a tutela dell'utenza in essa previsti, prevede misure dirette alla promozione delle attività professionali, nelle loro diverse configurazioni, al fine della piena e buona occupazione, al miglioramento della sua qualità e delle competenze dei lavoratori autonomi, al riconoscimento delle tutele e delle opportunità che rendono effettiva la partecipazione allo sviluppo economico e sociale del Paese.

2. Le regioni e gli enti locali contribuiscono con lo Stato al raggiungimento delle finalità della presente legge nell'ambito delle rispettive competenze, secondo i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione interistituzionale, attraverso l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi orientati ad integrare e migliorare i livelli essenziali delle prestazioni previsti dall'ordinamento statale e dalla presente legge.

3. Alle medesime finalità concorrono le iniziative individuali e dei gruppi sociali che integrano le misure pubbliche secondo il principio di sussidiarietà.

4. Ai fini dell'individuazione degli interventi attuativi della presente legge, è promossa la concertazione sociale fra le istituzioni pubbliche competenti a ciascun livello territoriale e le categorie rappresentative dei lavori autonomi.

5. Il riconoscimento, la promozione e la tutela dei lavori autonomi sono perseguiti in rapporto alle caratteristiche dei singoli rapporti di lavoro e dei bisogni specifici dei lavoratori secondo il principio di proporzionalità, in coerenza con l'articolo 35 della Costituzione.

Art. 2.

(Aree di intervento e linee guida)

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, lo Stato, le regioni e gli enti locali adottano le misure di rispettiva competenza, secondo le seguenti direttrici e aree di intervento:

- a) riconoscimento e semplificazione degli adempimenti e sostegno all'avvio d'attività autonome;
- b) informazioni e servizi sulle opportunità di mercato; accesso a commesse e appalti pubblici;
- c) promozione del lavoro autonomo femminile;
- d) percorsi formativi e formazione permanente;
- e) promozione di buone pratiche in tema di sicurezza e salute sul lavoro;
- f) sostegno alle riorganizzazioni produttive, alle aggregazioni e alla successione delle attività, alla ricerca e all'innovazione;
- g) tutela e sostegno a situazioni di crisi economiche e di mercato;
- h) promozione di forme mutualistiche fra lavoratori autonomi e professionisti;
- i) regole e condizioni del rapporto di lavoro autonomo e professionale;
- l) tutela delle innovazioni dei lavoratori;
- m) sostegno alla risoluzione alternativa delle controversie;
- n) tempi di pagamento; erogazioni e garanzie del credito;
- o) modalità di accesso al «Fondo per la tutela e la promozione del lavoro autonomo» di cui all'articolo 30.

Capo II

PROMOZIONE DEL LAVORO AUTONOMO E DELL'AUTOIMPREDITORIALITÀ

Art. 3.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle persone che svolgono in forma abituale e a titolo oneroso prestazioni di opera o di servizio, anche intellettuale, con apporto prevalentemente personale, al di fuori di vincoli di subordinazione e di organizzazione altrui.

2. La disciplina di cui alla presente legge si applica anche alle professioni regolamentate, solo per quanto compatibile con le disposizioni vigenti, e a quelle non organizzate in ordini e collegi.

Art. 4.

(Associazioni rappresentative dei lavoratori autonomi e professionisti)

1. Ai fini della presente legge, le associazioni professionali di natura privatistica rappresentative dei professionisti esercenti professioni non regolamentate, di seguito denominate «associazioni rappresentative», iscritte nell'elenco tenuto dal MISE ai sensi dell'art. 2 comma 7 della legge 14 gennaio 2013 numero 4 e che hanno promosso e/o aderito comitati di indirizzo e sorveglianza ai sensi della medesima legge 4/2013, in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 entrano in un distinto registro tenuto dal MISE nell'area professioni non organizzate.

2. I comitati di indirizzo e sorveglianza nei loro regolamenti devono prevedere le modalità di istituzione e gestione degli elenchi pubblici delle associazioni di cui al presente articolo, e le modalità di iscrizione, nonché i criteri di valutazione della rappresentatività nazionale delle associazioni rappresentative. Al MISE è assegnato il compito di sorveglianza dei comitati di indirizzo e sorveglianza.

3. Alla Legge 14 gennaio 2013 numero 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 3 dell'art. 1 della Legge 4/2013 è soppresso; L

b) All'Art. 2 comma 7, le parole «le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 >>» sono sostituite con «le prescrizioni di cui all'Art 5 e 7>>».

c) All'Art. 4 comma 3 della Legge 4/2013 le parole «Le singole associazioni professionali possono promuovere» sono sostituite con «Su codici etici, formazione, certificazione e tutela dei consumatori le singole associazioni, o le loro forme aggregative, devono promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza. Ai suddetti comitati partecipano, previo accordo tra le parti, le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tutti gli oneri per la costituzione e il funzionamento dei comitati sono posti a carico delle associazioni rappresentate nei comitati stessi.»>>».

Art. 5.

(Sostegno all'avvio d'attività di lavoro autonomo)

1. L'avvio e il consolidamento d'attività di lavoro autonomo sono promossi con interventi di consulenza organizzativa, finanziaria e di mercato, attuati ad opera di servizi pubblici e privati accreditati, predisposti in ogni provincia sulla base di un piano e di criteri nazionali definiti d'intesa fra Stato, regioni e categorie interessate. Le modalità attuative sono individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata e le associazioni rappresentative iscritte all'elenco del MISE di cui art 3 legge 4/13 previo parere delle commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione del decreto.

2. A valere sul Fondo per il lavoro autonomo di cui all'articolo 30, possono essere erogati prestiti a tasso agevolato a sostegno di nuove attività di lavoro autonomo, sulla base di piani d'attività valutati secondo criteri e modalità stabiliti con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai prestiti erogati ai sensi del comma 2 è applicato un tasso di interesse equivalente al tasso indicato in conformità alla comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C 14 del 19 gennaio 2008.

Art. 6.

(Servizi e informazioni sulle opportunità di mercato)

1. Le autonomie locali e funzionali istituiscono servizi dedicati alla facilitazione dell'accesso dei lavoratori autonomi e delle micro imprese alle opportunità di mercato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono istituiti osservatori e sportelli unici presso i quali gli interessati possono ottenere le informazioni pertinenti la loro attività, le procedure per il loro avvio e per le eventuali trasformazioni, per l'accesso a commesse ed appalti pubblici, nonché relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali riguardanti attività, buone pratiche amministrative e commerciali.

3. Le amministrazioni pubbliche nazionali e locali promuovono i bilanci di competenze e la certificazione delle competenze acquisite in ambito lavorativo per i lavoratori di cui all'articolo 3, comma 1, e promuovono il valore dell'attestazione ai sensi dell'art 7 legge 4/2013, in forma integrata con le attività o i programmi specifici già previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 7.

(Informazioni relative all'accesso agli appalti pubblici)

1. Le amministrazioni pubbliche nazionali e locali promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi, dei professionisti e delle micro imprese agli appalti pubblici, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli strumenti di cui all'articolo 6, e adattando, laddove possibile, i requisiti previsti dai bandi e dalle procedure di aggiudicazione alle caratteristiche di tali lavoratori, con particolare riguardo al valore dell'attestazione ai sensi dell'art 7 legge 14 gennaio 2013 numero 4.

Art. 8.

(Promozione del lavoro autonomo femminile)

1. Al fine di incrementare e promuovere le azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nell'accesso alle attività d'impresa e alle attività di lavoro autonomo:

a) l'articolo 45 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:

«Art. 45. - (*Finanziamento delle azioni positive realizzate mediante la formazione professionale*). – 1. Al finanziamento dei progetti di formazione finalizzati al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 42, comma 1, autorizzati secondo le procedure previste dagli articoli 25, 26 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ed approvati dal Fondo sociale europeo, è destinata una quota non inferiore al 25 per cento del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, determinata annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

2. La finalizzazione dei progetti di formazione al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 42, comma 1, è accertata, entro il 31 marzo dell'anno in cui l'iniziativa deve essere attuata, dalla commissione regionale per l'impiego.

3. La quota del Fondo di rotazione di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati:

a) per il 75 per cento tra tutte le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati;

b) per il 25 per cento tra le regioni in cui il tasso di occupazione femminile, come rilevato dall'Istituto nazionale di statistica, è inferiore alla media nazionale, in proporzione alla popolazione residente»;

c) l'articolo 54 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 54. - (*Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile*). – 1. A valere sulle disponibilità del Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile, istituito dall'articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 215, con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, possono essere concesse ai soggetti indicati all'articolo 53, comma 1, lettera a), nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento anche comunitario, le agevolazioni previste dalla disciplina vigente:

a) per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonché per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;

b) per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità;

c) per la costituzione di piccole e micro imprese in possesso dei requisiti per l'accesso a finanziamenti e cofinanziamenti comunitari o regionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera c), possono essere riconosciute ai medesimi soggetti agevolazioni aggiuntive nella forma di prestazioni di garanzia per l'accesso al credito.

3. Ai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b), possono essere concesse agevolazioni per le spese sostenute per le attività ivi previste».

4. A decorrere dall'anno 2015, una quota non inferiore al 25% del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'Art. 23, comma 2 del DL 22 giugno 2012 numero 83, convertito, con modificazioni dalla Legge 7 Agosto 2012 numero 134, destinata al sostegno e alla costituzione di nuove imprese femminili.

5. Le risorse rinvenienti da revoche, rinunce e decadenza dei requisiti, relative ai finanziamenti riconosciuti ai sensi del Capo I del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono rassegnate al «Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile», di cui al citato articolo 54.

6. A decorrere dall'anno 2015, una quota non inferiore al 25 per cento del Fondo per la finanza d'impresa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni, è destinata al sostegno e alla creazione di nuove imprese femminili, nonché al consolidamento delle attività di piccola e microimpresa avviate da donne.

7. Nell'esercizio della potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di sostegno all'innovazione per i settori produttivi, le regioni, anche a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, attuano per le finalità coerenti con il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in accordo con le associazioni rappresentative, programmi per la formazione continua e per la promozione dell'autoimpiego, di piani e progetti aziendali, territoriali, settoriali o individuali finalizzati alla formazione delle lavoratrici autonome.

Art. 9.

(Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente)

1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «le spese di partecipazione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono totalmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, se erogati da organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente o se validi ai fini della formazione professionale obbligatoria, ovvero deducibili nella misura del 50 per cento negli altri casi».

2. Nell'ambito dei programmi regionali di formazione sono previsti percorsi formativi specifici per la qualificazione e riqualificazione del lavoro autonomo e dell'autoimprenditorialità in corrispondenza con i fabbisogni del territorio e con le esigenze dell'innovazione.

3. Le regioni possono prevedere l'istituzione di appositi *voucher* formativi a favore dei lavoratori autonomi che partecipino ad attività formative ritenute di particolare rilevanza per lo sviluppo del territorio, secondo modalità stabilite con legge regionale. In tal caso, i *voucher* formativi sono integrabili con un contributo statale a valere sul Fondo per la promozione e la tutela del lavoro autonomo di cui all'articolo 36, in misura e secondo modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata.

4. Le regioni dispongono misure per garantire ai lavoratori autonomi l'accesso alla formazione permanente nel corso della vita lavorativa, stabilendo altresì obblighi di aggiornamento periodico delle competenze, nella misura richiesta, dalle diverse professionalità e dai vari settori di attività.

Art. 10.

(Sicurezza sul lavoro e assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali)

1. Lo Stato, d'intesa con le regioni, predispone programmi per la sicurezza dei lavoratori autonomi in conformità con gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. A questo fine sono dedicati percorsi formativi specifici nell'ambito dei programmi regionali di cui all'articolo 10, comma 2.

2. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è autorizzato a sostenere gli investimenti in sicurezza attuati dai lavoratori autonomi tramite la riduzione dei contributi assicurativi in conformità con piani specifici e secondo criteri definiti dall'Istituto entro un limite prefissato di spesa.

3. L'INAIL, congiuntamente con i servizi territoriali competenti, promuove la informazione sulle opportunità formative disponibili per i lavoratori autonomi e cura la diffusione delle buone pratiche esistenti.

4. I lavoratori autonomi impiegati in attività che li espongono a rischi di infortunio o di malattie professionali, e ai quali non si applichino specifiche normative di settore, devono essere assicurati contro tali rischi presso l'Inail.

Art. 11.

(Sostegno alle riconversioni, alle riorganizzazioni, alla mobilità, alle aggregazioni e alla successione delle attività di lavoro autonomo)

1. Gli osservatori di cui all'articolo 6, comma 2, sono competenti a monitorare l'andamento della domanda di prestazioni di lavoro autonomo, al fine di predisporre interventi a sostegno di processi di riorganizzazione o mobilità necessari a sostenere la competitività e ad agevolare le trasformazioni economiche e produttive, nonché a prevenire le situazioni di crisi.

2. Sulla base delle indicazioni degli osservatori, le amministrazioni nazionali e locali competenti per lo sviluppo economico definiscono programmi di assistenza organizzativa, finanziaria e di mercato a favore dei lavoratori autonomi coinvolti in processi di riconversione e di riorganizzazione.

3. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 36 possono essere erogati prestiti agevolati a sostegno dei processi di riconversione e di riorganizzazione, sulla base di piani predisposti dai lavoratori autonomi, dalle microimprese e dalle loro associazioni, valutati secondo criteri e modalità stabiliti con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata.

4. Ai prestiti erogati ai sensi del comma 3 è applicato un tasso di interesse equivalente al tasso indicato in conformità alla comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C 14 del 19 gennaio 2008.

5. Le agevolazioni di cui al comma 3 sono riconosciute prioritariamente alle attività produttive e professionali riguardanti nuovi settori di mercato anche internazionali, servizi di prossimità e di cura dell'ambiente, settori ad alto contenuto tecnologico e di ricerca.

6. I sostegni e le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere concessi altresì per agevolare la successione delle attività di lavoro autonomo, in particolare nell'ambito della famiglia, per promuovere le aggregazioni fra lavoratori autonomi, nonché la loro partecipazione a contratti di rete.

Art. 12.

(Sostegno alla ricerca e all'innovazione)

1. Una quota non inferiore al 20 per cento del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è annualmente destinata al finanziamento di programmi di sviluppo e innovazione promossi dai soggetti di cui all'articolo 3 della presente legge.

2. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 36 possono essere finanziate, in favore dei soggetti di cui all'articolo 3, le seguenti attività:

a) operazioni di acquisto di macchine, di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329;

b) prestazioni di garanzie per l'accesso al credito ovvero operazioni di consolidamento a medio termine di passività a breve nei confronti del sistema bancario, in correlazione alla presentazione di programmi di sviluppo e innovazione;

c) investimenti per la ricerca industriale, per l'innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, per la tutela ambientale e per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata e le associazioni rappresentative, sono definiti i criteri e le modalità di accesso alle agevolazioni di cui al comma 2, riconoscendo priorità ai progetti di ricerca e innovazione presentati secondo forme associative concordate fra lavoratori autonomi. A tal fine gli enti di ricerca pubblici e le strutture pubbliche centrali e locali competenti, predispongono servizi di informazione diretti a favorire l'incontro fra domanda e offerta di innovazione e promuovono la diffusione di intese tra lavoratori autonomi e imprese.

Art. 13.

(Sostegni e tutele nelle situazioni di crisi)

1. Nei casi di cessazione di attività per crisi di mercato, come accertate dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura secondo modalità definite con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata, le amministrazioni nazionali e locali competenti per lo sviluppo economico predispongono, a favore di lavoratori autonomi, professionisti e micro imprese, interventi di assistenza rivolti alla riconversione dell'attività e al re inserimento nel mercato.

2. Nei casi di cui al comma 1, i lavoratori autonomi, i professionisti e le micro imprese interessati dalla crisi di mercato possono essere ammessi ai prestiti agevolati di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, con le medesime modalità.

3. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 36, possono essere altresì erogati, in caso di crisi di mercato accertate secondo le modalità del comma 1, sostegni economici in forma di somme forfetarie una tantum a fondo perduto, secondo importi e condizioni stabiliti con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con le regioni e sentite le categorie interessate.

4. Anche ai fini dell'accesso ai sostegni economici di cui al comma 3, i lavoratori autonomi che abbiano cessato l'attività possono essere iscritti alle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223.

5. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì definite forme di specifico sostegno al reinserimento sul mercato in forma autonoma, individuale e associata, di lavoratori subordinati espulsi dal lavoro e disoccupati di lunga durata.

Art. 14.

(Promozione di forme mutualistiche integrative per il lavoro autonomo)

1. Lo Stato, d'intesa con le regioni, favorisce la costituzione di forme mutualistiche fra lavoratori autonomi anche con la partecipazione delle imprese committenti e l'adesione a fondi o casse già esistenti. A tal fine, i contributi apportati dai partecipanti a tali istituti mutualistici sono deducibili ai fini dell'imposizione IRPEF entro il limite di 2.000 euro annui.

2. L'adesione alle casse e ai fondi di cui al comma 1 può essere individuale ovvero decisa in forma collettiva. Tali casse e fondi possono attuare interventi integrativi a favore dei lavoratori aderenti nei seguenti ambiti:

a) attività formative presso organismi accreditati dalle regioni;

b) tutela del reddito nei casi di riconversione, riorganizzazione, sospensione e cessazione di attività;

c) sostegni al reddito nelle ipotesi di sospensione del lavoro per malattia, infortunio, gravidanza, maternità;

d) forme di assistenza integrative, contrattualmente definite fra gli interessati, tra cui: previdenza complementare, sanità e assistenza sociale integrativa.

3. I fondi mutualistici costituiti ai sensi del presente articolo sono sottoposti alle stesse condizioni fiscali e normative dei fondi integrativi sanitari istituiti per i lavoratori subordinati.

Art. 15.

(Erogazione e garanzie del credito e regolazione dei pagamenti)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata e le associazioni di rappresentanza e bancarie, uno o più decreti legislativi finalizzati a riordinare la disciplina in materia di erogazione e garanzia del credito ai lavoratori autonomi. Gli schemi di decreti legislativi sono trasmessi alle camere per

l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riconoscimento di misure specifiche di incentivo all'estensione dell'attività dei consorzi fidi ai vari tipi di lavoro autonomo e professionale;

b) sostegno ai processi di qualificazione e aggregazione dei confidi;

c) riconoscimento della possibilità per i confidi consorzi di erogare direttamente garanzie e finanziamenti ai lavoratori autonomi e ai professionisti, a condizioni ed entro limiti individuati con apposito regolamento del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e delle finanze;

d) destinazione di una quota pari al 20 per cento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla prestazione di garanzie in favore delle operazioni di consolidamento del debito effettuate da lavoratori autonomi e microimprese.

3. In caso di ritardato pagamento i soggetti di cui all'Art. 3 possono applicare al Committente una penale aggiuntiva agli interessi legali pari allo 0,5% per ogni mese successivo a quello di pagamento eccedente i 60 giorni.

Art. 16.

(Disciplina fiscale)

1. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:

«d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere è aumentato, rispettivamente, di euro 4.000, euro 2.500, euro 1.500 ed euro 1.000;».

2. È escluso l'assoggettamento all'IRAP per i professionisti e i lavoratori autonomi, di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, che per lo svolgimento della loro attività si servono di beni strumentali di ammontare complessivo non superiore a 15.000 euro – anche mediante contratti di appalto e di locazione, anche finanziaria – e che non si avvalgono del lavoro di altre persone.

3. Al comma 1 dell'Art. 27 del DL 6 luglio 2011, n. 98 e successive modificazioni si aggiunge:

1 bis. Per i contribuenti che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2, dopo il quinto anno d'attività, l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e' portata al 15 per cento.

Capo III

DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO

Art. 17.

(Diritti e parità di trattamento)

1. La regolazione contrattuale dei rapporti di lavoro autonomo è tenuta al rispetto dei diritti previsti dall'ordinamento a tutela della dignità della persona, della parità di trattamento e del divieto di discriminazione diretta e indiretta. Essa si deve ispirare ai principi della responsabilità sociale e della sussidiarietà.

2. Gli osservatori di cui all'articolo 7, comma 2, hanno il compito di monitorare il mercato del lavoro autonomo anche al fine di accertare la corretta applicazione dei principi di parità, suggerire eventuali provvedimenti correttivi.

3. Gli osservatori svolgono altresì attività di monitoraggio e di proposta sulla situazione dei lavoratori immigrati al fine di promuovere l'integrazione a condizioni di parità nel mercato del lavoro.

Art. 18.

(Accordi collettivi professionali)

Le amministrazioni statali e regionali competenti promuovono, anche tramite attività di mediazione e di concertazione, accordi collettivi nazionali e territoriali fra le associazioni più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi e dei professionisti, esclusi quelli costituiti in impresa, e le associazioni delle imprese committenti. Gli accordi sono diretti a definire l'equa regolazione dei rapporti di lavoro, con riferimento in particolare a compensi, condizioni di lavoro, condizioni d'accesso, costituzione e regolazione di fondi mutualistici, regolazione delle modalità di godimento dei diritti sindacali e associativi.

Art. 19.

(Tutela della maternità, della malattia e revisione della contribuzione)

1. Le lavoratrici autonome iscritte in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno la facoltà di astensione totale o parziale dal lavoro, alle stesse condizioni, entità dell'indennità e modalità previste per le libere professioniste dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, artt. da 70 a 73.

2. Alle lavoratrici di cui al comma 1. È estesa, con particolare riferimento alle piccole e micro imprese e alle professioniste con e senza ordine professionale, la possibilità di sostituzione in caso di maternità delle lavoratrici autonome, già riconosciuta dall'articolo 4, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ai familiari della lavoratrice stessa, come individuati ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché ai soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto.

3. Al comma 57 dell'Art.2 della Legge 92/2013 in fondo dopo le parole <<a decorrere dall'anno 2018>> aggiungere <<per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, subirà una progressiva diminuzione dello 0,5% all'anno fino a stabilizzarsi ad un valore pari all'aliquota prevista per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni Speciali Inps degli artigiani e dei commercianti.

4. Al comma 57 dell'Art.2 della Legge 92/2013 in fondo dopo le parole <<a decorrere dall'anno 2018>> aggiungere << sono esclusi i redditi derivanti da borse di studio che abbiano versamenti in altre casse previdenziali obbligatorie.

5. All'art. 1 Legge 27 dicembre 2006, n. 296 aggiungere << 788-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015, ai professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie è corrisposta un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS entro il limite massimo di giorni pari centottanta giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a 8 giorni. Per la predetta prestazione si applicano i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell'indennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. La misura della predetta prestazione è pari al 50 per cento dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale categoria di lavoratori. Resta fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di centottanta giorni nell'arco dell'anno solare. Per la certificazione e l'attestazione dello stato di malattia che dia diritto alla predetta indennità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia di cui all'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma, che abbiano titolo all'indennità di maternità, è corrisposto per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, la cui misura è pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità.

Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal 1° gennaio 2015. Le prestazioni di cui al presente comma sono finanziate a valere sul contributo previsto dall'articolo 84 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.>>.

6. A partire dall'anno successivo a quello di approvazione della presente norma l'Inps è tenuta all'istituzione di una evidenza contabile all'interno della Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 di seguito nominata "contabilità lavoro autonomo" dei versamenti e delle prestazioni effettuati da e per i suddetti lavoratori.

Art. 20

Automaticità delle prestazioni e minimali contributivi

1. A decorrere dall'approvazione della presente norma, i principi di cui all'articolo 2116 del codice civile nonché l'articolo 40 della legge 30 aprile 1969 n. 153 si applicano a tutti gli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. L'automaticità delle prestazioni di cui al comma 1 si applica anche alle richieste di maternità in corso alla data di approvazione della presente norma.

3. A partire dall'anno successivo a quello di approvazione della presente Legge, agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si applicano i minimali contributivi previsti per gli iscritti alla Gestione Lavoratori Subordinati dell'INPS.

4. La previsione di cui al comma 2. è estesa, ai soli fini dell'anzianità contributiva, anche agli anni precedenti a partire dal 1996.

5. Sono esclusi dalla previsione di cui al comma 3 i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti alla Gestione separata presso l'INPS di cui all' articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Art. 21.

(Clausole di conciliazione e arbitrato)

1. Le amministrazioni statali e regionali competenti promuovono, con la partecipazione delle associazioni rappresentative dei lavoratori autonomi, dei professionisti e delle imprese, la definizione di schemi contrattuali fra le parti che prevedano clausole volontarie di conciliazione e di arbitrato, con le modalità stabilite fra le stesse associazioni.

Art. 22.

(Riservatezza ed esclusività)

1. Salvo diverso accordo fra le parti, i lavoratori autonomi e i professionisti possono svolgere attività a favore di più committenti, senza pregiudizio dell'attività dei committenti medesimi. Nel caso in cui le parti stabiliscano una clausola d'esclusiva o di vincolo della prestazione questa andrà equamente retribuita.

Art. 23.

(Apporti originali e invenzioni del lavoratore. Proprietà intellettuale)

1. Salvo il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo retribuita, i diritti di utilizzo economico relativo ad apporti originali e a invenzioni fatti nell'esecuzione o nell'adempimento del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

CAPO IV

DIRITTI E DOVERI LAVORATORI CON ATTIVITA' PROFESSIONALE

Art. 24.

Estinzione delle collaborazioni coordinate e continuative

1. Al comma 3 dell'Art. 61 del DLGS 276/03 le parole "Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo" sono sostituite con "Sono escluse dal campo di applicazione dell'Art. 69 del presente capo ..."

2. Le forme di divieto e sanzionatorie per i contratti di collaborazione a progetto, rientranti nell'esclusione di cui al comma 3 dell'Art. 61 del DLGS 276/03 così come riformulato al comma 1 del presente articolo, saranno formulate con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale sentito il Ministero della Giustizia e il Ministero della Pubblica amministrazione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente norma.

3. Le norme legislative o statutarie vigenti in contrasto con il presente articolo risultano nulle dall'approvazione della presente norma e dovranno essere conseguentemente riformulate.

Art. 25.

Prestazioni di lavoro autonomo e professionale

L'Art. 69 bis del DLGS 276/03 così come modificato dalla Legge 92/2012 è sostituito con il seguente:

Art. 69-bis

(Altre prestazioni lavorative di lavoro autonomo e professionale).

1. Il presente articolo si applica ai lavoratori iscritti alla gestione separata istituita presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ovvero a tutti i lavoratori autonomi e ai professionisti che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, commi 96, 97, 98 e 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad eccezione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto di cui all'Art. 61 e seguenti del Dlgs 276/03.

2. Le attività di lavoro autonomo o professionale di cui al comma 1, svolte con lavoro prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ovvero agli Artt. 2222 e 2229 e seguenti del Codice Civile devono essere funzionalmente collegate ad un determinato risultato finale avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. L'attività non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2. Le attività di cui al comma 1 sono stipulate in forma scritta che deve contenere, i seguenti elementi:

- a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
- b) individuazione del risultato finale che si intende conseguire;
- c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
- d) le forme di coordinamento al committente sulla esecuzione della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicare l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa.

3. Ai lavoratori che prestano attività di cui al comma 1, spetta un compenso proporzionato alla qualità e quantità del loro lavoro eseguito, secondo quanto previsto dagli accordi collettivi per queste fattispecie lavorative stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

4. In assenza di contrattazione collettiva specifica, di cui al comma 3, il compenso non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni complessive previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del prestatore di cui al comma 1.

3. Alle attività di cui al comma 1 si applicano le misure per la tutela della salute e sicurezza del prestatore, fermo restando quanto disposto dall'articolo 66, comma 4.

4. I rapporti di lavoro di cui al presente capo si risolvono al momento della realizzazione dell'attività ovvero del conseguimento del risultato finale. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa. Il committente può altresì recedere prima della scadenza del termine in ragione e per quanto disposto agli Artt. 2226 e seguenti del Codice Civile. Il prestatore può recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso, nel caso in cui tale facoltà sia prevista nel contratto collettivo ovvero in quello individuale di lavoro.

5. Salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di cui al comma 1 sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l'attività sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità qualora siano individuate e regolate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Art. 26.

Gradualità nell'applicazione del nuovo regime normativo

Dopo l'Art. 69 bis del DLGS 276/03 si aggiunge il seguente: Art. 69 ter

1. Al fine di conseguire un'applicazione progressiva delle disposizioni di cui agli Articoli 24 e 25, in funzione delle condizioni economiche e professionali di ogni settore e per corrispondere ai tempi di rinnovo dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le disposizioni di cui ai commi da 23 a 25 della Legge 92/2012, nonché le disposizioni di cui all'Art. 69 bis del Dlgs 276/03 così come riformulato dalla presente legge, possono essere applicate gradualmente sulla base di quanto definito dagli appositi protocolli contrattuali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Art. 27.

(Servizi dedicati per l'accesso ai mercati)

1. Nell'ambito dei sistemi regionali e locali dell'impiego sono previsti servizi e strumenti specifici: in particolare, osservatori per l'informazione, l'orientamento, preselezione e incrocio fra domanda e offerta, diretti ai lavoratori di cui agli art. da 61 a 69 bis del Dlgs 276/03 così come riformulato dalla presente legge, e intesi a favorire l'accesso al mercato, il reimpiego e la mobilità sul territorio.

2. L'istituzione e le modalità attuative di tali servizi e osservatori, nonché il loro collegamento con i sistemi formativi regionali sono stabilite d'intesa fra Ministero del lavoro e le Regioni.

Art. 28.

(Contrattazione collettiva)

1. L'applicazione di quanto disposto al presente capo e, in generale, l'armonizzazione delle attività di lavoro autonomo individuale con la situazione economica e sociale presente in ogni settore economico, la definizione dei diritti e dei doveri nei rapporti di lavoro, è affidata alla contrattazione collettiva tra le Organizzazioni Sindacali e quelle dei Datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Nei CCNL verranno inseriti capitoli specifici, dedicati ai lavoratori autonomi e professionisti di cui all'Art. 24, di definizione e applicazione di quanto previsto dalla presente norma.

2. Le Organizzazioni sindacali di cui al comma 1 dovranno essere rappresentative dei lavoratori di cui all'Art. 24 presenti nel settore ovvero territorio ovvero ambito lavorativo anche in associazione ovvero affiliazione con le forme associative di cui all'Art.4 e, in ogni caso, dovranno sottoporre le richieste e le ipotesi di accordo a specifico referendum fra i lavoratori interessati di cui all'Art. 24.

Art. 29

(Istituzione di un'indennità di sostegno al reddito per i lavoratori con contratti di lavoro atipici).

1. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92 all'articolo 2, dopo il comma 22, sono inseriti i seguenti:

"22-bis. A decorrere dall'anno 2015, l'indennità di cui al comma 20 è riconosciuta, altresì ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'Art. 409 del CPC, e ai collaboratori progetto di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della

legge 23 dicembre 1996, n. 662, a condizione che possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione alla predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, negli ultimi dodici mesi. 22-ter. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2014, una quota pari all'1 per cento delle aliquote di cui al comma 57 del presente articolo è corrisposta quale contributo a carico del datore di lavoro per il finanziamento del trattamento di cui al comma 22-bis.»

22-quater. L'indennità di cui al comma 22-bis è riconosciuta a valere sulle somme di cui al comma 22-ter.

Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono preordinate le somme di cui ai contributi definiti al comma 22-ter nei limiti delle quali è riconosciuto l'accesso all'indennità di cui al comma 22 bis.

22-quinquies. Per il solo anno 2014 l'indennità di cui al comma 20 bis sarà erogata a partire dal 1 gennaio 2016.

13. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92 all'articolo 2, all'articolo 2, i commi 51, 52, 53 sono sostituiti con i seguenti:

"51. A decorrere dall'anno 2014, nei limiti delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, è riconosciuta un'indennità come sostegno al reddito liquidata in un'unica soluzione, pari al 50% per cento del minimale contributivo mensile di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, in favore dei soggetti: che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

52. L'accesso all'indennità di cui al comma 51. è riconosciuta ai soggetti che soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

1. risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
2. siano iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui al citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 da almeno 2 anni.

53. La richiesta dell'indennità deve essere inoltrata nell'anno successivo al periodo d'inattività. I lavoratori di cui al comma 2 devono presentare la domanda successivamente alla dichiarazione IVA dei committenti e al saldo contributivo dell'anno precedente. Sono indennizzati i mesi di lavoro non coperti da contribuzione per un numero di mensilità pari a quelle accreditate nell'anno antecedente alla domanda. ».

CAPO V DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 30

(Fondo per la promozione e per la tutela del lavoro autonomo)

1. Ai fini del finanziamento degli incentivi statali di cui alla presente legge e del cofinanziamento degli interventi adottati in ambito territoriale a valere sulle risorse stanziati nell'ambito dei bilanci regionali e sulle risorse del Fondo sociale europeo, è istituito il «Fondo per la promozione e la tutela del lavoro autonomo», iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.
2. Il Fondo per la promozione e la tutela del lavoro autonomo è disciplinato con regolamento del Ministero dello sviluppo economico, adottato d'intesa con la Conferenza unificata. Una quota pari al 25 per cento del Fondo è riservata ad interventi di sostegno in favore dei lavoratori economicamente dipendenti.

Art. 31

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, entro il limite di 1 miliardo di euro in ragione d'anno, mediante le maggiori entrate di cui al comma 2.
2. Sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 25, è dovuta un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 25, è dovuta un'imposta pari al 3 per mille.
3. a concorrenza degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'Art. 29, comma 2 si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 4.
4. A decorrere dalla data di approvazione della presente legge le pensioni di vecchiaia, di anzianità ed anticipata di cui all'articolo ... della legge 214/11, liquidate nell'assicurazione obbligatoria, nelle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché nelle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103 non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato nella misura del 30% della quota eccedente 4 volte il trattamento minimo INPS vigente nell'anno di percezione. Tale quota di incumulabilità non può eccedere il 30% del reddito da lavoro. L'incumulabilità è applicata sull'importo complessivo di tutte le pensioni e i trattamenti percepiti. La quota di incumulabilità viene calcolata su un imponibile già depurato da eventuali contributi di solidarietà.